

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Circolare 29 dicembre 2006, prot. 1961/ALBO/PRE

OGGETTO: Iscrizione con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 212, commi 18, 19 e 21, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Il Comitato Nazionale ha deliberato di fornire le seguenti direttive in ordine alla procedura da adottare per l'iscrizione all'Albo, mediante comunicazione di inizio di attività, prevista dall'articolo 212, comma 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, tenuto conto, in particolare, che le nuove disposizioni legislative, a differenza della previgente normativa, prevedono che:

- a) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avvenuta iscrizione ;
- b) alle imprese che svolgono le attività oggetto dell'iscrizione in esame a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inadeguata, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1, del D.Lgs 152/06.

1. Ai sensi dell'articolo 212, comma 18, del D.lgs. 152/06, le imprese interessate presentano alla Sezione regionale territorialmente competente la comunicazione di inizio di attività corredata dalla documentazione prevista dall'art. 13, comma 3, del DM 406/98 e dalle deliberazioni del Comitato Nazionale.
2. la Segreteria della Sezione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività verifica la completezza formale della documentazione richiesta.

3. Nel caso di esito positivo della suddetta verifica, la Sezione regionale rilascia all'interessato apposita attestazione di presa d'atto dell'avvenuta iscrizione, o revisione dell'iscrizione, a firma del Segretario (All."A").
Al riguardo, si precisa che tale attestazione di avvenuta iscrizione, avendo natura ricognitiva e non provvedimento, non deve essere "deliberata" dalla Sezione regionale. Essa, tuttavia, risulta necessaria ai fini del controllo sul regolare svolgimento dell'attività di trasporto oggetto dell'iscrizione. Pertanto, copia della stessa, corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto fino al rilascio del provvedimento d'iscrizione di cui al successivo punto 5.
4. Nel caso di esito negativo della verifica inerente la completezza della documentazione, la Segreteria della Sezione regionale chiede all'interessato di regolarizzare la comunicazione di inizio di attività e la relativa documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi (All."B"), pena il diniego dell'iscrizione (All."C"). Resta inteso che il termine di validità ed efficacia della comunicazione di inizio di attività decorre da quando la stessa risulta completa di tutta la documentazione richiesta.
5. Entro 30 giorni lavorativi dal rilascio della suddetta attestazione, la Sezione regionale verifica l'idoneità della documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività, nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. In caso di esito positivo, la Sezione rilascia all'interessato il provvedimento di iscrizione all'Albo secondo i modelli allegati sotto la lettera "D". L'efficacia dell'iscrizione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio di attività completa di tutta la documentazione richiesta.
6. In caso contrario, la Sezione regionale dispone, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del DM 406/98, il divieto di prosecuzione dell'attività (All."E"), salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione stessa. Si rammenta che non è comunque ammessa la conformazione dell'attività in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni; in tali casi il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato.
7. La Sezione regionale dà notizia al Comitato nazionale e alla Provincia territorialmente competente dei provvedimenti adottati.

Schema di attestazione di avvenuta iscrizione

**Sezione provinciale/regionale
dell'Albo nazionale gestori ambientali**

**Iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 18,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 –**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 212, COMMA 19,
Prot. n° del..... ..**

Con la presente si attesta che:

l'impresa:
codice fiscale:
con sede in:,
via:

ha presentato in data, prot. n. comunicazione di inizio di attività all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per l'esercizio delle attività di:

-
- [1. raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 (categoria 2, classe..... di cui al DM 406/98), ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;
2. raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 (categoria 3, classe....., di cui al DM 406/98), ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero].

All'impresa è assegnato il numero di iscrizione all'Albo

Ai sensi dell'articolo 212, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché delle direttive del Comitato nazionale dell'Albo del 29 dicembre 2006, prot. n. 1961/ALBO/PRES, l'attività di cui alla cat. [2, 3], classe..... può essere regolarmente iniziata dal [data di ricezione della comunicazione di inizio di attività completa di tutta la documentazione richiesta].

Il Segretario

Schema di richiesta di documentazione integrativa

Sezione provinciale/regionale
dell'Albo nazionale gestori ambientali

Comunicazione ai sensi dell'articolo 212, comma 18,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Prot. n° del.....

Comunicazione di inizio di attività incompleta – richiesta d'integrazione della documentazione

Si fa presente che la comunicazione di inizio di attività relativamente alle attività di cui alle categorie [2, 3, classe.....], nonché la documentazione a corredo della stessa, presentata in data, prot. n., risulta incompleta dei seguenti elementi:

-
-
-

Si invita pertanto a provvedere alla regolarizzazione della stessa **entro giorni dal ricevimento della presente comunicazione.**

In caso contrario, la Sezione regionale/provinciale dell'Albo provvederà al rigetto della comunicazione di inizio di attività.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e delle direttive del Comitato nazionale dell'Albo del 29 dicembre 2006, prot. n. 1961/ALBO/PRES, l'attività di cui alla cat. [2, 3], classe può essere regolarmente iniziata dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio attività completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Segretario

Schema di comunicazione di rigetto della comunicazione di inizio di attività

**Sezione provinciale/regionale
dell'Albo nazionale gestori ambientali**

Diniego dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Prot. n° del..... ..

Si comunica che la scrivente Sezione, nella riunione del, ha deliberato il rigetto della comunicazione di inizio di attività presentata, ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in data, prot. n.per

•

- [1. raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 (categoria 2, classe..... di cui al DM 406/98), ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero,
2. raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 (categoria 3, classe....., di cui al DM 406/98), ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero],

in quanto l'impresa non ha regolarizzato detta comunicazione e la relativa documentazione allegata entro il termine fissato con nota della Sezione regionale/provinciale del, prot. n.

Avverso la deliberazione della Sezione è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44-00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Presidente

Il Segretario

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo per la categoria 2

Prot. N., del

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale..... dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare, il comma 18, che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, dello stesso decreto legislativo ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2002 recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, ed in particolare l'allegato C;

Vista la comunicazione di inizio di attività presentata in data dall'impresa con sede in registrata al n. di protocollo

Vista l'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla Sezione regionale/provinciale in data, prot. n. all'impresa

Verificato, che l'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale/provinciale del

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa con sede in è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali come segue:

Art. 2

(legale/rappresentante /i / responsabile/i tecnico/i)

..... /

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Semplificata

Categoria:

Classe:Inizio validità¹:Fine Validità²:**Elenco mezzi:****Rifiuti per i mezzi sopraindicati****Art. 4***(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
6. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5*(ricorso)*

¹ Data di ricevimento della comunicazione d'inizio d'attività completa di tutta la documentazione prevista.

² 5 anni a decorrere da (1).

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo,

Il Presidente

Il Segretario

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo per la categoria 3

Prot. N., del

Il Presidente della Sezione regionale/provinciale..... dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, dello stesso decreto legislativo ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, 12 giugno 2002, n. 161, recante il regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

Vista la comunicazione di inizio di attività presentata in data dall'impresa con sede in registrata al n. di protocollo

Vista l'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla Sezione regionale/provinciale in data, prot. n. all'impresa con sede in

Verificato, che l'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale/provinciale del con cui è stata confermata l'iscrizione all'Albo dell'impresa;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa con sede in è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali come segue:

Art. 2

(legale/rappresentante /i / responsabile/i tecnico/i)

...../.....

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Semplificata

Categoria:

Classe:

Inizio validità³ (1):

Fine Validità⁴(2):

³ Data di rilascio dell'attestazione di avvenuta iscrizione da parte della Sezione regionale

⁴ 5 anni a decorrere da (1).

Elenco mezzi:

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

Art. 4

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
6. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo,

Il Presidente

Il Segretario

Schema di divieto di prosecuzione attività

**Albo Nazionale gestori ambientali - Divieto di prosecuzione dell'attività
Il Presidente della Sezione regionale/provinciale**

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18, che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo medesimo previa comunicazione di inizio attività;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 13, comma 6, il quale prevede che le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti per l'esercizio delle attività da parte delle imprese ed aziende iscritte ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

Visto l'art. 13, comma 7, dello stesso decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale prevede che qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime;

Vista l'attestazione di avvenuta iscrizione del, prot. n. con la quale l'impresa è stata iscritta nelle categorie [2, 3] e classi, con il numero d'iscrizione

Vista la deliberazione del, con cui la Sezione ha contestato all'impresa ed ha assegnato alla stessa un termine di giorni per conformare l'attività [relativa alla cat. 2, 3] alla normativa vigente;

Vista la comunicazione del, prot. n.;

Verificato che l'impresa non ha provveduto a conformarsi alla normativa vigente entro il termine assegnato in quanto

Vista la deliberazione del, con cui la Sezione ha deliberato il divieto di prosecuzione dell'attività per l'impresa

dispone

il divieto di prosecuzione dell'attività dell'impresa relativamente alla attività [di cui alla categoria e classe 2/..... - raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero -, 3/..... - raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero] dalla data dell'avvenuta notifica del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo,

Il Presidente

Il Segretario